

- O M I S S I S -

ARTICOLO 7

(Dipendenti ed impegni dell'Acquirente in ordine all'occupazione, alla continuità e allo sviluppo di LLOYD, ed al Piano Industriale)

7.1. - FINMARE dichiara e garantisce che il personale di LLOYD (quadri, impiegati addetti agli uffici e personale navigante in R.O., C. R. L. e T.P.), che alla data del presente contratto si trova, e che alla data di trasferimento delle Azioni si troverà, alle dipendenze di quest'ultimo (collettivamente, i "Dipendenti") è quello di cui all'Allegato VII al presente contratto (Libro Matricola, Ruoli di Bordo/Liste), e che i salari e ogni altra indennità dovuta a favore di tali Dipendenti corrispondono a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali, dai contratti collettivi aziendali e da ogni altro accordo individuale, individuati nell'Allegato VIII al presente contratto.

7.2. - L'Acquirente prende atto che tra i Dipendenti sono inclusi n. 86 dipendenti di LLOYD distaccati presso le Società Italmare Agenzia Marittima Srl e Interlogistica SpA ai quali si applicano gli accordi sindacali di cui all'Allegato IX al presente contratto.

7.3. - In conformità alle prescrizioni dell'Offerta Vincolante, l'Acquirente ha elaborato e presentato il piano industriale pluriennale relativo a LLOYD (di seguito, "il Piano Industriale"), che si allega al presente contratto come Allegato X, con il quale l'Acquirente ha fornito dettagliate informazioni e previsioni sugli investimenti, sulla gestione, sui livelli occupazionali, sulla continuità aziendale, sulla valorizzazione industriale e finanziaria, ed ogni altra informazione inerente al futuro di LLOYD.

FINMARE ha verificato e confermato la corrispondenza del Piano Industriale con quanto previsto nell'ambito del piano industriale governativo del comparto linea del Gruppo Finmare.

In relazione a quanto precede, l'Acquirente si impegna a dare avvio, dopo la data di trasferimento delle Azioni, alla realizzazione del Piano Industriale, con particolare riferimento alla crescita dei volumi di attività, allo sviluppo della flotta, alla valorizzazione dell'intermodalità e della logistica integrata, alla valorizzazione della rete agenziale.

7.4 - In particolare, ma senza pregiudizio della generalità, l'Acquirente si impegna specificamente, per un periodo di cinque anni a partire dalla data del presente contratto:

- a) ad assicurare la continuità operativa dell'azienda LLOYD secondo quanto previsto dal Piano Industriale;
- b) a mantenere la proprietà e l'utilizzazione dei marchi che attualmente contraddistinguono l'attività di LLOYD, con il divieto di utilizzo di marchi comunque nuovi o diversi;
- c) a mantenere il radicamento territoriale di LLOYD relativo alla sede sociale di Trieste, mantenendo in tale città, oltre alla sede sociale, i relativi addetti;
- d) a garantire, ai sensi e nei limiti di quanto specificato nel presente articolo, la salvaguardia dell'occupazione dei Dipendenti (quadri, impiegati addetti agli uffici e personale navigante in R.O., C. R. L. e T.P.) come risulta dai libri matricola (per quadri, impiegati addetti agli uffici), dai ruoli di bordo e dalle liste di R.O., C.R.L. e T.P. (per il personale marittimo imbarcato e per quello in attesa di imbarco), secondo le previsioni contrattuali, salvo quanto previsto ai successivi punti (i), (ii), (iii) e (iv) del presente articolo 7.4 e 7.5 ovvero in caso di licenziamento per giusta causa in conformità alle norme italiane di diritto del lavoro e a quelle contrattuali;
- e) a garantire la conservazione del trattamento economico e normativo derivante dai vigenti CCNL, dagli accordi aziendali e dalle pattuizioni individuali in essere (purché queste ultime non espressamente in contrasto con i contratti collettivi nazionali), ivi compreso - per il personale che attualmente ne beneficia - il sistema di assistenza sanitaria ed il trattamento di previdenza integrativa almeno in forma analoga a quanto previsto dai regolamenti e dagli accordi allegati come Allegato XI al presente contratto ;
- f) a non procedere a licenziamenti e/o cancellazioni dai turni per giustificato motivo oggettivo (individuali o plurimi) e a licenziamenti collettivi, salvo quanto previsto ai successivi punti (i), (ii), (iii) e (iv) del presente articolo 7.4 e 7.5 ovvero in caso di licenziamento per giusta causa in conformità alle norme italiane di diritto del lavoro e a quelle contrattuali.

Tuttavia, nonostante le obbligazioni di cui sopra, l'Acquirente:

- (i) potrà utilizzare eventuali ammortizzatori sociali che dovessero essere resi disponibili in base a normative presenti o future;

- (ii) potrà incentivare l'esodo volontario;
- (iii) non sarà tenuto ad assumere nuovi dipendenti in sostituzione di lavoratori dimissionari così che, in questo caso, l'Acquirente non sarà tenuto a mantenere inalterato il livello dell'occupazione dei Dipendenti;
- (iv) potrà utilizzare qualsiasi tipo di accordo individuale, aziendale e collettivo e avrà diritto a far uso della mobilità dei Dipendenti nell'ambito del LLOYD, fatta eccezione per la mobilità territoriale dei Dipendenti attualmente impiegati in Trieste.

7.5 - L'Acquirente si impegna a tenere informata FINMARE, circa gli impegni di cui al precedente art. 7.4, limitatamente al periodo di cinque anni di cui al medesimo art. 7.4. mediante apposite comunicazioni da far pervenire a FINMARE entro il mese di ottobre dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono, alle quali FINMARE darà riscontro entro i successivi quarantacinque giorni.

Variazioni rispetto agli impegni precisati al precedente art. 7.4, ferma restando l'autonoma agibilità dei punti i, ii, iii e iv del medesimo art. 7.4, saranno ammesse solo se preventivamente comunicate a FINMARE e da questa accettate per iscritto entro trenta giorni. In ogni caso, FINMARE non potrà non accettare le variazioni che si rendessero necessarie per fatti connessi a situazioni di crisi del settore del trasporto marittimo, ovvero a programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale in ordine ai quali siano stati stipulati specifici accordi con le OSL, fermo restando il riconoscimento nelle sedi competenti ed il riferimento alla vigente normativa di legge e di contratto.

- O M I S S I S -

Sen
21/5

ARTICOLO 8

(Procedure sindacali)

L'Acquirente si impegna ad espletare, d'intesa con FINMARE, le procedure di informazione e consultazione sindacale, da svolgere con analoghe modalità di quelle previste dall'articolo 47 della L. 29 dicembre 1990, n. 428, secondo quanto stabilito nell'accordo allegato come Allegato XIII al presente contratto.

- o m i s s i s -

sa

af



FEDARLINEA
ASSOCIAZIONE ITALIANA DELL'ARMAMENTO DI LINEA
(Gruppo Finmare)

18.09.1998

Telegrammi: FEDARLINEA
Telefono: 06/47.67.21
Telefax: 06/488.21.17

00184 Roma
Via Nazionale, 54

N.

DR/823

Spettabile

Segreteria Nazionale
FEDERMAR-CISAL
Via G. Cesare, 21

00192

R O M A

Facendo seguito all'incontro tenutosi presso di noi in data 17 u.s., nel corso del quale Vi è stato consegnato stralcio del contratto di compravendita della Società LLOYD TRIESTINO riguardante gli impegni occupazionali e contrattuali a favore del personale dipendente, Vi confermiamo che, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni scaturenti dal suddetto contratto di compravendita, tra le quali rientrano le predette garanzie relative al personale, è stata rilasciata apposita fideiussione bancaria.

Distinti saluti.

ASSOCIAZIONE ITALIANA DELL'ARMAMENTO DI LINEA (FEDARLINEA)
IL PRESIDENTE
(s.c.a.)